

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la Ricorrente:

SORRENTINO Simona, nata il 12.02.1977 a Bologna, residente a Castelmaggiore (BO), Via G. La Pira n. 29 (C.F.: SRRSMN77B52A944Y), rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: *giuseppe.versace@pecstudio.it*

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO Pro Tempore (C.F.:80185250588), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via G. Reni - 4.

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE (C.F.:80062970373), in 40126 Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via G. Reni - 4.

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, - UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE (C.F.:80071250379), in 40126 Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via G. Reni - 4.

RESISTENTI

NONCHE' NEI CONFRONTI



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani, per la classe di concorso di Scuola elementare (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalla ricorrente.

POTENZIALI RESISTENTI

PREMESSO CHE

La Docente **SORRENTINO Simona** risulta in possesso dei seguenti titoli: **Diploma Magistrale, ad indirizzo Quinquennale Sperimentale Pedagogico Linguistico, (doc. 1)** conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale "Laura Bassi" a Bologna, nell'anno scolastico 1995/1996; **Laurea di Scienze delle Formazione (doc. 2)**, conseguita presso l'Università Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in data 05.11.2004, con votazione 100 su 110; è stata iscritta a **Scienze delle Formazione, corso di laurea, Scienze della Formazione Primaria (doc. 3)** presso l'Università degli Studi di Bologna, matricola n. 0000257903. Successivamente in data 05.09.2013, al fine di poter partecipare al Percorso Abilitante Speciale (PAS), per la Scuola Primaria EEOO - Insegnamento Scuola Primaria, la ricorrente rinunciava a proseguire il corso, per poter partecipare al PAS citato **(doc. 4)**; in data 18.08.2013 effettuava domanda di partecipazione al Percorso Abilitante Speciale **(PAS), (doc. 5)**, che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non ha mai attivato, creando un notevole danno alla ricorrente.

La ricorrente **SORRENTINO Simona** è un'insegnante **precaria abilitata per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento, in data 05.11.2004, presso l'Università Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, della Laurea Scienze dell'Educazione e, quindi, in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.**

La ricorrente, in virtù di tale titolo d'accesso, **fino all'anno scolastico 2008/2009, era regolarmente iscritta nella III fascia delle suddette graduatorie della provincia di Bologna, in posizione n. 1582 con punti 9 (doc. 6 e 7).**

La prof.ssa Sorrentino Simona, tuttavia, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie valide per il biennio 2009-2011 ed il triennio 2011/2014 nel termine indicato dai provvedimenti ministeriali, è



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com · giuseppe.versace@pecstudio.it*

incorsa nella sanzione della **cancellazione dalle graduatorie per gli anni di vigenza di tali graduatorie.**

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di presentare domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Durante questi anni scolastici (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) la Prof.ssa Sorrentino ha lavorato con contratti a tempo determinato, con conseguente virtuale maturazione di 72 punti (12 punti per ciascuno degli anni scolastici) **(dal doc. 8 al doc. 10).**

La docente Sorrentino, in data 23.07.2007, ha presentato domanda per essere inserita nelle Graduatorie di circolo e di istituto del Personale docente per il biennio 2007/2009, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna **(doc. 11).**

La ricorrente, **in occasione dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie**, disposto con il Decreto Ministeriale n. 235/2014 e valido **per il triennio 2014-2017**, ha **presentato domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in forma cartacea (doc. 12).** E invero, l'art. 1-bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che **la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi**, dispone a chiare lettere che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, **è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.**

Il Decreto Ministeriale n. 235/14, tuttavia, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017, **non ha previsto tale reinserimento** nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

L'esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 è del tutto illegittima per le ragioni qui di seguito esposte.

IN DIRITTO

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è quindi in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (v. Cass. a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le SS.UU. della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il potere del Giudice Ordinario di disapplicare gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti agli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in via generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale.

Ne deriva che la ricorrente ha piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.

ILLEGITTIMITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO (RECTIUS REINSERIMENTO) IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA PER



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna.

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ARTICOLO 4 DEL DPR 11 FEBBRAIO 2005, N. 68.

La ricorrente ha tentato di inoltrare la propria domanda di reinserimento in graduatoria attraverso la modalità *web* indicata dal MIUR, ma – all'atto dell'inserimento dei dati richiesti – non ha potuto completare la procedura richiesta per via del **blocco informatico delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti**.

La ricorrente, constatata l'impossibilità di completare la procedura telematica per richiedere l'inserimento in graduatoria, ha dovuto presentare la domanda in modalità cartacea, con raccomandata AR (doc.).

L'art. 10, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*", del citato Decreto al comma 2, lettera b, tuttavia, stabilisce che "*è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3*".

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determina una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

Pertanto, la possibilità di produrre istanza di partecipazione esclusivamente con modalità *web*, viola palealmente l'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 ai sensi del quale le domande di ammissione alle procedure selettive possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede poi espressamente che "*tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica*".

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

La disposizione di cui all'articolo 4 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, infatti, hanno chiaramente reso equivalente la trasmissione per posta certificata alla notificazione per mezzo della posta, ma non hanno in alcun modo previsto che le istanze di partecipazione al concorso possano essere presentate esclusivamente con modalità *web*.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente **non può considerare *tamquam non esset* la domanda di reinserimento in graduatoria, redatta in carta semplice, indirizzata dall'odierna ricorrente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ambito Territoriale Provinciale.**

VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA LEGGE N. 143/2004.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto non previsto) le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4.6.2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la *ratio*.

La legge n. 143 del 4 giugno 2004, infatti, ha previsto, all'**art. 1-bis** che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del T. U. avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, **la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.**

Tuttavia, **secondo l'art. 1-bis della Legge n. 143 del 4 giugno 2004**, tale sanzione **non è definitiva** in quanto, **a domanda dell'interessato**, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, **è consentito il reinserimento nella graduatoria**, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In altri termini, il Legislatore se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

E, infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, **i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento**, ai sensi della fonte primaria sopra citata, **possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria**, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

In ossequio al chiaro disposto dell'**art. 1-bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143**, **lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007**, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009, **aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del**



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com · giuseppe.versace@pecstudio.it

precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Emerge con tutta evidenza, dunque, l'illegittimità, nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 235/2014.

Quest'ultimo, infatti, non prevedendo il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, ne determina una esclusione dalle graduatorie contraria alla lettera ed alla *ratio* dell'art. 1-bis della legge n. 143 del 4 giugno 2004.

UNIVOCA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLE TESI DELLA RICORRENTE.

Le tesi della ricorrente ha trovato conforto in un'univoca giurisprudenza formatasi sulla questione oggi *sub judice*.

IL **TAR LAZIO**, CON **SENTENZA N. 21793/2010**, ha ritenuto illegittime le disposizioni ministeriali per cui è causa alla luce delle seguenti chiarissime motivazioni: "[...] Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine". La piana analisi delle disposizioni conduce al seguente letterale approdo esegetico. La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. **L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare [...]**"

Tale diritto dei ricorrenti al reinserimento in graduatoria, successivamente, è stato definitivamente consacrato dal **CONSIGLIO DI STATO** che, in concomitanza con la pubblicazione delle nuove graduatorie valide per il prossimo triennio 2014-2017, con la **SENTENZA N. 3658/2014**, ha espressamente riconosciuto quanto segue: **«Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina**



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

legislativa, **nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento**, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto **è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie**, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, **esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio**.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché **l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata** e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

[...]

"L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui **"a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"**.

Così come evidenziato dal Consiglio di Stato, dunque, con la legge n. 296 del 2006 le graduatorie sono state effettivamente trasformate da permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse), ma tale mutamento trova spiegazione nella **tutela e stabilità delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione**.

E, invero, l'art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

gli anni 2007-2009 per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento.

La norma, dunque, così come correttamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per **non alimentare ulteriormente il precariato** scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di **nuovi aspiranti** prima dell'immissione in ruolo dei docenti **già presenti** in quelle graduatorie.

La legge, pertanto, **ha riconfermato l'aggiornamento periodico delle graduatorie, precludendo soltanto nuovi inserimenti**, ma ciò non significa affatto che **i soggetti già presenti in graduatoria**, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, **debbono esser penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria** in occasione di tali periodici aggiornamenti.

E, invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso **D.D.G. del 16 marzo 2007**, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 **dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento**, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, **era consentito il reinserimento** nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

E' coerente allora affermare, quanto al *thema decidendum*, e **in coerenza con gli arresti giurisprudenziali anche della Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011)** che [...] *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può esser piegata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali* [...]

Ad identiche conclusioni, infine, è pervenuta la **giurisprudenza dei Giudici del Lavoro** con le sentenze e le ordinanze qui di seguito citate:



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

- **Corte di Appello di Lecce**, sentenza n. 1042/14; - **Tribunale di Cosenza**, ordinanza n. 5382/2014; - **Tribunale di Roma**, sentenza n. 1871/2014; - **Tribunale di Foggia**, ordinanza su procedimento 8748/2011; - **Tribunale di Genova**, sentenza del 19.03.2014; - **Tribunale di Matera**, sentenza n. 1172/2013; - **Tribunale di Frosinone**, ordinanza n. 7414/2014; - **Tribunale di Pistoia**, sentenza n. 17/2014; - **Tribunale di Firenze**, sentenza del 17 maggio 2013 - **Tribunale di Teramo**, sentenza 5414/2014; - **Tribunale di Treviso**, sentenza del 7 ottobre 2014; - **Tribunale di Venezia**, sentenza del 30 ottobre 2014; - **Tribunale di Verona**, sentenza del 20 novembre 2013; - **Tribunale di Pescara**, sentenza del 23.06.2015.

Così, la **Corte d'Appello di Lecce** sezione lavoro, con **sentenza n. 1042 del 2014**, ricostruisce il quadro normativo affermando quanto segue: *"l'omissione della domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, le disposizioni regolamentari che prevedono la definitività della cancellazione dalle graduatorie devono essere ritenute illegittime poiché in contrasto con la disposizione primaria"*. Dunque, ad avviso della Corte d'Appello, le disposizioni contenute nei D.M. n. 48/2009 e n. 44/2011, nella misura in cui contrastino con il disposto dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

Del medesimo avviso il **Tribunale di Venezia** che, con provvedimento del 22.08.2014, riconosce come *"... Tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se - in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento - l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime"*. In altre parole, secondo il suddetto Tribunale, il divieto sussiste soltanto per i **"nuovi inserimenti"**. Al contrario la possibilità di **reinserimento è espressamente prevista**, secondo il Tribunale, dall'art 1, comma 1-bis, della legge 143/2004, e ciò coerentemente con la *ratio* del nuovo sistema, di realizzazione di un procedimento sì tendente all'esaurimento, ma al tempo stesso anche di **protezione delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione**. La norma primaria è tuttora vigente e il diritto ivi previsto non può essere compresso dai decreti ministeriali 42/2009 e 44/2011 laddove prevedono quale conseguenza della omessa presentazione della domanda di permanenza la cancellazione definitiva.

In tal senso si è espresso anche il **Tribunale di Genova** che, con la sentenza n. 8/2013, accogliendo la domanda del ricorrente al reinserimento in graduatoria, ha



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com · giuseppe.versace@pecstudio.it

sostenuto che la seconda parte dell'art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 97/2004 non può ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 1, comma 605 lett. c), legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente non di ruolo in graduatorie a esaurimento. *“Il principio del carattere “ad esaurimento” delle graduatorie ha dunque concretamente visto diverse deroghe e tra queste deve collocarsi anche la previsione – anch’essa legislativamente stabilita – della possibilità di reinserimento degli iscritti cancellati per mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento del proprio punteggio. In primo luogo, infatti, “l’incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della “ratio legis” della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest’ultima regolata”* (cfr. Cass., 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass., 21 febbraio 2001, n. 2502).

Così come correttamente rilevato dal **Tribunale di Genova**, in tale caso **non esiste alcuna impossibilità di applicare parallelamente la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento**. Infatti, **la norma non accresce il numero delle persone iscritte in graduatoria, limitandosi a prevedere la cancellazione della graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento e a precisare che tale cancellazione non è, però, definitiva** (valendo, infatti, soltanto “per gli anni scolastici successivi”, ovvero per quelli di validità della graduatoria) e consente il reinserimento nelle graduatorie successive.

A identiche conclusioni perviene il **Tribunale di Pistoia** che, con la sentenza n. **17/2014**, stabilisce *“...l’introduzione delle graduatorie ad esaurimento non è di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell’insegnante che aveva omesso di presentare la domanda di permanenza. Infatti il tenore della legge 2006 induce a ritenere **bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria**, anche perché l’art. 1 comma 1-bis della legge n. 143 del 2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata una abrogazione espressa da parte della normativa in materia di graduatorie ad*



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

esaurimento (L. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento...”.

Il **Tribunale di Frosinone**, inoltre, con provvedimento del 23.07.2014 (R.A.L. 1935/2014), dichiarando il diritto di una docente all'immediata inclusione nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia della provincia di Frosinone, espressamente statuisce, in riferimento alla legge n. 143 del 2004, come **“la norma non è stata espressamente abrogata dalla normativa intervenuta in materia di graduatorie ad esaurimento (la già citata l. n. 296/2006): inoltre, il fatto che la L. n. 296/2006, bloccando i nuovi inserimenti per il futuro, abbia espressamente fatti salvi alcuni inserimenti – e cioè, per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali – non significa in alcun modo che la medesima legge abbia affermato anche l'esclusione dalle graduatorie di chi ha omissso di presentare la domanda di aggiornamento o conferma. La normativa de qua quindi non preclude affatto la possibilità di un rientro in graduatoria per chi, come l'attrice, ne era stata cancellata”**.

Anche la sentenza del **Tribunale di Firenze** del 17 maggio 2013 (Giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lettera c), L. 296/06 – per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (D.M. 42/09 e D.M. 44/11). Il Giudice del Lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 del TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 del TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che **l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso**.

SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria **una misura cautelare che consenta alla ricorrente (attualmente priva di occupazione) nella scuola pubblica di partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge di stabilità per il 2015.**

La legge in corso di approvazione recante norme per la **“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)**”, in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia **entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:**

- **i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico** per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
- **e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.**

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. Più precisamente, l'**art. 10, comma 4**, dispone, infatti, che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede – in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- a) assunzione dei vincitori del concorso del 2012**, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
- b) assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti**, nel limite del restante 50 per cento;
- c) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, **a livello nazionale;**
- d) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, **a livello nazionale.**

Il **comma 5** dispone che i soggetti interessati **esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali provinciali.** Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com · giuseppe.versace@pecstudio.it

In poche parole ciò significa che **i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.**

Ciò implica che **un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.**

Tale **chance** di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

È del tutto evidente, dunque, che **una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo** previsto dal MIUR, invero, **non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.**

Al contempo, **una pronuncia giudiziale postuma** rispetto al suddetto piano, **determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo**, e ciò per l'ovvia considerazione per cui **ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.**

In poche parole, dunque, **la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alla ricorrente di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate** (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

spiega la stringata affermazione dell'**Adunanza plenaria del Consiglio di Stato** secondo cui "**il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo**" di fronte al "**rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura**" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i **tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio**, consistente nella **possibilità di partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione**.

A ben vedere, è stato il **Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014**, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alla ricorrente precisando che **quest'ultima appartiene al cosiddetto personale precario**, e di conseguenza, **per ella, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile**.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente Sorrentino Simona, rappresentata difesa e domiciliata come in atti,

CHIEDE

ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- del **Decreto MIUR n. 235/2014**, trasmesso e pubblicato con nota prot. 999 del 09.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educative, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [SOLTANTO] "**Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva (...) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,**" e NON ANCHE il personale docente ed educativo, già inserito nelle suddette graduatorie, che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenza delle precedenti graduatorie;

- della **graduatoria ad esaurimento della provincia di Bologna** valida nel triennio 2014-2017, nella parte in cui la suddetta graduatoria, con riferimento alla classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), allo stato prevede l'esclusione del ricorrente;



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

- nonché di **ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto** o contenuto nello stesso Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

IN VIA CAUTELARE

- *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, **condannare le amministrazioni intime**, ciascuna per la propria competenza, **ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Bologna valida per il triennio 2014-2017, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE).**

NEL MERITO

- **condannare le amministrazioni intime**, ciascuna per la propria competenza, **ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Bologna valida per il triennio 2014-2017, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE).**

oooOOOooo

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che sin da ora, si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA.

Si ritiene matura la causa per la decisione.

Si producono:

1. Copia del diploma magistrale.
2. Copia del certificato di Laurea di scienze della Formazione,
3. Copia del certificato di iscrizione al terzo anno a Scienze della Formazione, corso di laurea della Formazione Primaria.
4. Copia della rinuncia al corso laurea a Scienze della Formazione, corso di laurea della Formazione Primaria.
5. Copia della Domanda al Percorso Abilitante Speciale (PAS).
6. Copia dell'estratto delle graduatorie di terza Fascia GAE anno 2008.
7. Copia delle graduatorie integrale di terza Fascia GAE anno 2008.
- Dal n. 8 al 10 copia dei contratti di lavoro scuole private.
11. Copia della domanda del 23.07.2007 di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente per il biennio 2007/2009, per l'ambito territoriale provincia di Bologna.



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

12. Copia della domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 in forma cartacea.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002, che il valore del presente procedimento è indeterminato e, pertanto, il C.U. dovuto è pari ad € 259,00 per il cautelare ed € 259,00 per il merito.

Bologna, 01.08.2015

Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di Bologna per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE);
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali**;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.**

RILEVATO CHE

- La **notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;
- l'**efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com · giuseppe.versace@pecstudio.it

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a **forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.** autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR ed affissione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza negli spazi dell'Ufficio Regionale per l'Emilia Romagna - dell'Ufficio Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

V Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, destinati alla comunicazione al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune;

- alle Amministrazioni convenute mediante notifica all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Bologna, 01.08.2015

Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

PROCURA ALLE LITI

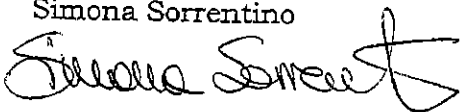
Vertenza contro il M.I.U.R.

La sottoscritta Simona Sorrentino, nata il 12.02.1977 a Bologna e residente a Castelmaggiore (BO), Via G. La Pera n- 29 (C.F.: SRRSMN77B52A944Y), nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Revocando tutti i precedenti avvocati.

Bologna, 01.08.2015

Simona Sorrentino



È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace

